

**COMUNE DI  
CASTIGLION FIORENTINO**

**REGOLAMENTO  
GENERALE delle  
ENTRATE  
COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.03.1999

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.03.2007

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30.09.2020

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446 e nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.12.1995 n. 77 e loro successive modificazioni e integrazioni, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità, trasparenza, nonché di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

### **Art. 2**

#### **Definizione delle entrate**

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Le entrate comunali sono, in sintesi, costituite da:
  - rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
  - proventi dei servizi pubblici;
  - corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
  - canoni di uso;
  - qualsiasi altra somma spettante per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità;
  - entrate tributarie:
    - a) Imposta Comunale sulla pubblicità (se non sostituita dal canone previsto dall' art. 62 del D. Lgs. 15.12.97, n. 446)
    - b) Diritti sulle pubbliche affissioni;
    - c) Imposta Comunale sugli Immobili;
    - d) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (soppressa, salvo proroga, a decorrere dall' 1.1.99 dal D.Lgs. 5.2.97, n. 22);
    - e) Canone raccolta e depurazione delle acque (fino all' entrata in vigore del servizio idrico integrato - legge 5.1.94, n. 36).
3. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata, nel dettaglio, con apposito regolamento in considerazione

degli aspetti specifici connessi alla natura dell' entrata stessa.

### **Art. 3**

#### **Aliquote, canoni, prezzi e tariffe**

1. Le aliquote, i canoni, i prezzi e le tariffe sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Di norma l' organo competente è il Consiglio Comunale, salvo che lo stesso, ai sensi dell' art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, abbia ottemperato alla determinazione della disciplina generale, nel qual caso le determinazioni annuali spettano alla Giunta comunale con propri provvedimenti deliberativi.
3. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell' esercizio finanziario.
4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

### **Art. 4**

#### **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. I criteri per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione, ovvero con le deliberazioni di approvazione dei prezzi, aliquote e tariffe di cui al precedente art. 3.
2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale, il quale, comunque, in una delle sedute successive all' entrata in vigore delle nuove agevolazioni, riduzioni od esenzioni disposte per legge, ne prende atto a modifica dei propri regolamenti.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

## **TITOLO II**

### **GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

#### **Art. 5**

##### **Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
  - a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24 - 28 della L. 8-6-1990, n. 142;
  - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della L. 142/1990;
  - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e) della L. 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446;
  - d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28-1-1988, n. 43;
  - e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

#### **Art. 6**

##### **Soggetti responsabili della gestione**

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
2. Per ogni tributo di competenza dell'ente, quindi, la Giunta Comunale designa, con atto formale, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso, determinando anche, contestualmente, le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario stesso in caso di assenza.
3. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
4. In particolare il funzionario responsabile cura:
  - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
  - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
  - c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
  - d) cura il contenzioso tributario;
  - e) dispone i rimborsi;
  - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo

della gestione;

- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

## **Art. 7**

### **Attività di controllo delle entrate**

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. La Giunta comunale indirizza l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.
5. Allo scopo di realizzare il potenziamento dell' ufficio tributi e l' incentivazione del personale di cui all' art. 3, comma 57 della legge 23.12.1996, n. 662 riportato anche nell' art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il 5% di tutte le maggiori entrate tributarie poste effettivamente a disposizione dell' Ente rispetto alle previsioni di bilancio e/o a seguito della normale azione di verifica e accertamento viene destinata alla costituzione di un apposito fondo da destinarsi per il 50% al potenziamento dell' ufficio tributi in termini di mezzi, strumenti ed eventuali collegamenti informatici e per il restante 50% all' incentivazione del personale;
6. Le somme corrispondenti, come risultanti a consuntivo o come comprovate dai ruoli di riscossione e dagli avvisi di contestazione divenuti definitivi, vengono gestite dal funzionario responsabile che provvede, con propri provvedimenti alla liquidazione delle spese inerenti il potenziamento strumentale dell' ufficio e alla erogazione del premio incentivante al personale secondo la seguente parametrizzazione connessa con il grado di responsabilità individuale:
  - IV°      qualifica funzionale                      - parametro 100;
  - V°        qualifica funzionale                                - parametro 120;
  - VI°       qualifica funzionale                                - parametro 140;
  - VII°      qualifica funzionale                                - parametro 170;
  - VIII°     qualifica funzionale                                 - parametro 200.
7. In presenza di particolari e specifici progetti o a seguito di particolari indirizzi impartiti dalla Giunta comunale, per il raggiungimento di particolari finalità, ferma restando la suesposta disciplina, la percentuale da destinarsi all' incentivazione potrà essere incrementata, previa specifica concertazione tra le parti, sentita la R.S.U., formalizzata in apposito progetto obiettivo approvato dalla stessa Giunta comunale.
8. Le attività di gestione e controllo delle entrate e tutti i provvedimenti connessi possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi, in conformità ai criteri stabiliti dall' art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, nel caso di totale affidamento all' esterno, non si applicano le disposizioni contenute nei precedenti commi 5, 6 e le incentivazioni per il responsabile ed eventuali addetti verranno determinate avvalendosi della concertazione con le modalità di cui al comma 7;
9. Per le entrate la cui gestione è affidata all' esterno, ai sensi dell' art. 52, comma, 5, lett. "B" del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, i funzionari responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le entrate in questione vigilano sull' osservanza della relativa convenzione di affidamento e sulla regolarità della gestione e ad essi sono riconosciute le incentivazioni nei modi previsti dal presente articolo.

## **Art. 8**

### **Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità circa tariffe, aliquote, prezzi, modalità di computo e adempimenti posti in carico ai cittadini.
2. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate sia tributarie che extratributarie.
3. Tutti gli uffici comunali, nei normali rapporti con il pubblico ed in particolare anagrafe, urbanistica e polizia municipale, sono tenuti ad informare l'utenza sugli adempimenti obbligatori ai fini dei tributi comunali.

## **TITOLO III ENTRATE ORDINARIE**

### **Art. 9**

#### **Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie**

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

### **Art. 10**

#### **Contenzioso tributario**

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.  
Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

### **Art. 11**

#### **Sanzioni tributarie**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, anche unitamente all' avviso di accertamento o di liquidazione.

### **Articolo 11 bis**

#### **Accertamento esecutivo tributario**

inserito con Delib. C.C. n. 51 del 30.09.2020

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e contenere l'indicazione di tutti gli elementi essenziali previsti per legge.
3. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### **Art. 12**

##### **Accertamento delle entrate non tributarie**

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro riscrittura tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

#### **Art. 13**

**Abrogato con Delib. C.C. n. 51 del 30.09.2020**



## **Articolo 13 bis**

### **Accertamento esecutivo patrimoniale**

inserito con Delib. C.C. n. 51 del 30.09.2020

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. E' facoltà del soggetto responsabile dell'entrata, prima di attivare le procedure di riscossione coattiva tramite la notifica del provvedimento di cui al presente articolo, sollecitare il pagamento, assegnando al debitore un termine non inferiore a 15 giorni per ottemperare.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285. La riscossione coattiva di quest'ultime è effettuata ricorrendo all'iscrizione a ruolo, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602, ovvero all'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14/04/1910, n. 639.

## **Art. 14**

**Abrogato** con delibera C.C. n. 51 del 30.09.2020

## **Articolo 14 bis**

### **Riscossione coattiva**

inserito con Delib. C.C. n. 51 del 30.09.2020

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del

debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1 comma 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
  - a) il Comune di Castiglion Fiorentino;
  - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997;
  - d) altri soggetti eventualmente previsti dalla legge.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

## **Art. 15**

### **Dilazioni di pagamento**

**modificato con Delib.del C.C. n.51 del 30.09.2020**

1. Su richiesta del debitore, si concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, derivanti da avvisi di accertamento esecutivo di atti tributari comunali e di intimazioni di pagamento di entrate patrimoniali comunali, in attuazione della Legge 27.12.2019 n 160, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica e secondo il seguente schema:
  - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b. da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c. da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
  - d. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - e. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
  - f. oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione.
4. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente, o diversa misura stabilita in base al successivo articolo15-bis.

5. Il contribuente che, trovandosi in temporanea ed obiettiva difficoltà economica, intende avvalersi della possibilità di rateizzare, deve inoltrare motivata richiesta al Responsabile della relativa Entrata dell'Ente, utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio competente.
6. La richiesta dovrà indicare sia gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario, che il numero di rata. L'istanza può essere consegnata direttamente dal richiedente al protocollo dell'Ente, tramite posta elettronica certificata, a mezzo raccomandata, allegando copia di un documento di identità.

### **Art. 15 bis**

#### **Interessi moratori**

inserito con Delib. C.C. n. 51 del 30.09.2020

1. Per le entrate tributarie, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27/12/2006, n. 296, la misura annua degli interessi è fissata al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data di esigibilità delle somme o quella diversa stabilita dalla legge.
2. Per le entrate non tributarie la misura degli interessi è fissata dalle discipline legislative vigenti o da i singoli regolamenti disciplinanti la specifica entrata. In mancanza si applica il tasso di interesse legale.
3. La medesima misura di cui sopra si applica anche ai rimborsi.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 802, della Legge 27/12/2019, n. 160, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'avviso di accertamento o dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale. Nel caso di affidamento della riscossione del credito comunale all'Agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 792, lettera i) della Legge 27/12/2019, n. 160.

### **Art. 16**

#### **Autotutela**

1. Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l' illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.
4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

## **TITOLO IV RISCOSSIONE**

### **Art. 17 Riscossione**

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.
2. I pagamenti, quindi, a qualsiasi titolo dovuti, possono essere effettuati mediante:
  - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
  - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
  - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi a favore della tesoreria comunale;Qualora siano utilizzate le modalità di cui al presente punto i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data della effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
  - d) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall' art. 24, comma 39, della legge 27.12.1997, n. 449. L' accettazione dell' assegno è fatta con questa riserva e per costatarne l' omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell' art. 45 del R.D. 21.12.1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
  - e) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale. La convenzione relativa deve essere preventivamente approvata dal Comune.
3. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
5. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.
6. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 del D. Lgs. 25-02-1995, n. 77, per cui entro il 28 febbraio devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione. Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione. I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

### **Art. 18 Riscossione diretta**

1. Viene eliminato l' obbligo della riscossione tramite ruolo anche per quanto concerne la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il ricorso al Concessionario ha pertanto carattere di facoltatività e di eventuale opportunità;
2. Al fine di incentivare il ricorso alla riscossione diretta mediante c/c intestato direttamente al Comune o al Tesoriere comunale, o mediante le altre forme di pagamento di cui all' articolo precedente, una congrua percentuale del compenso altrimenti previsto per il Concessionario, da

determinarsi di anno in anno, viene destinata alla costituzione di un fondo per il potenziamento degli uffici e per l' incentivazione del personale.

#### **Art. 18 bis**

##### **Riscossione ICI**

inserito con Delib. C.C. n. 15 del 30.03.07

1. A partire dall'anno 2007, avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 36 della legge 388 del 2000, il Comune, come stabilito con atto di Giunta Comunale n.192 del 28/12/2006 e nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione dell'imposta sia in autotassazione che da accertamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili, si avvale del procedimento di riscossione diretta tramite versamento su un apposito conto corrente postale intestato al proprio tesoriere od anche mediante versamento diretto al tesoriere stesso, nonchè del sistema bancario presente in zona.
2. Il procedimento di riscossione indicato nel precedente comma non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso in cui ciò sia espressamente consentito dalla legge.

#### **Art. 19**

##### **Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

#### **Art. 20**

##### **Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie**

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70, c. 3 del D. Lgs. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

#### **Art. 21**

##### **Rimborsi**

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

**Art. 21 bis**  
**Compensazione**

inserito con Delib. C.C. n. 15 del 30.03.07

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti nell'ambito di ciascun tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il Funzionario responsabile del tributo, accerta la sussistenza del credito e provvede ad emettere apposito provvedimento.

**TITOLO V**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 22**

**Agente della Riscossione**

modificato con Delib. C.C. n. 15 del 30.03.07

1. Fino a quando con atto formale non verrà deciso diversamente, ferme restando le facoltà concesse ai contribuenti circa le diverse modalità di pagamento, l'Ente continuerà ad avvalersi dell' Agente di Riscossione della provincia di Arezzo per le entrate da riscuotersi mediante ruolo, compresi i coattivi.

**Art. 23**

**Norme finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Il presente regolamento, ai fini della sua esecutività, deve essere sottoposto al controllo di legittimità del Co.re.co. e successivamente ripubblicato nell'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Copia del regolamento esecutivo è consegnata, a cura della segreteria comunale, a tutti i responsabili dei servizi, al collegio dei revisori ed al tesoriere comunale.

**Art. 24**

**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.....	Pag. 2
Art. 2 – Definizione delle entrate .....	Pag. 2
Art. 3 – Aliquote, canoni, prezzi e tariffe.....	Pag. 3
Art. 4 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	Pag. 3

## TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5 – Forme di gestione .....	Pag. 4
Art. 6 – Soggetti responsabili della gestione .....	Pag. 4
Art. 7 – Attività di controllo delle entrate .....	Pag. 5
Art. 8 – Rapporti con i cittadini.....	Pag. 6

## TITOLO III ENTRATE ORDINARIE

Art. 9 – Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie .....	Pag. 7
Art.10 – Contenzioso tributario .....	Pag. 7
Art.11 – Sanzioni tributarie .....	Pag. 7
Art.11 bis– Accertamento esecutivo tributario .....	Pag. 7
Art.12 – Accertamento delle entrate non tributarie .....	Pag. 8
Art.13– Abrogato.....	Pag. 8
Art.13 bis – Accertamento esecutivo patrimoniale .....	Pag. 9
Art.14 – Abrogato .....	Pag. 9
Art.14 bis – Riscossione Coattiva.....	Pag. 9
Art.15 – Dilazioni di pagamento.....	Pag. 10
Art.15 bis – Interessi moratori.....	Pag. 11
Art.16 – Autotutela.....	Pag. 11

## TITOLO IV RISCOSSIONE

Art.17 - Riscossione.....	Pag. 12
Art.18 – Riscossione diretta.....	Pag. 12
Art.18 bis – Riscossione ICI.....	Pag. 13
Art.19 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione .....	Pag. 13
Art.20 – Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie.....	Pag. 13
Art.21 - Rimborsi.....	Pag. 13
Art.21 bis - Compensazione .....	Pag. 14

## TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.22 – Agente della Riscossione.....	Pag. 15
Art.23 – Norme finali.....	Pag. 15
Art.24 – Entrata in vigore .....	Pag. 15